

Lo precisa la Cassazione con una sentenza che rappresenta la prima pronuncia civile in materia

# Il trustee come attività multiforme

## L'incarico non si esaurisce in un singolo atto giuridico

DI FABRIZIO VEDANA

L'incarico di Trustee non si esaurisce nel compimento di un singolo atto giuridico ma si sostanzia in un'attività multiforme e continua che deve essere sempre improntata a principi di correttezza. Lo precisa la Corte suprema di cassazione con la sentenza 16022 del 14 aprile 2008. Il provvedimento, depositato soltanto qualche giorno fa, si segnala per essere la prima sentenza in ambito civile pronunciata dalla Cassazione sui Trust. Sono, infatti, ormai più di 50 le sentenze emesse da Tribunali e Corti d'appello. Mai, prima della sentenza 16022, il supremo organo giurisdizionale si era spinto ad effettuare una valutazione sul piano civilistico dell'istituto del Trust. Con una sentenza del 2004 la Cassazione si era infatti limitata a prendere in esame il Trust ma nell'ambito di un processo penale al fine di verificare la ricorrenza del reato di cui all'articolo 388 del codice penale. La sentenza 16022 trova la sua origine in fatti risalenti al 1997, anno in cui, due coniugi, all'atto del divorzio, deci-

I riferimenti	
<b>Legge regolatrice del Trust</b>	<b>Fiscaltà Trust</b>
Legge 16 ottobre 1989, n. 364	Circolari dell'Agenzia delle entrate n. 48/E del 2007, n. 3/E e n. 28/E del 2008
<b>Sentenze Cassazione</b>	<b>Legge anticiclaggio</b>
- VI sez. penale, 18/12/2004 - I sez. civile, 14 aprile 2008	Dlgs 21 novembre 2007, n. 231

dono di costituire, in favore delle figlie minori, il Trust Ottavia and Margherita per l'amministrazione della casa familiare sita a Londra e nominandosi congiuntamente co-amministratori del Trust. Dopo breve tempo uno dei due coniugi (la moglie) avrebbe, a giudizio dell'altro (il marito), violato le più elementari norme di correttezza amministrativa conducendo in locazione un appartamento lussuoso le cui spese, senza documentazione, venivano addebitate al Trust Ottavia and Margherita. Per tale motivo, il marito (quale co-trustee) chiedeva al Tribunale di Milano la dichiarazione di decadenza dell'ex moglie dalla carica di co-amministratore (o co-trustee) con nomina di altro trustee, o in subordine, l'accertamento dell'obbligo di osservare scrupolosamente gli ob-

avevano violato gli obblighi di lealtà e correttezza propri dell'attività loro richiesta quali trustee e avevano dato prova di esasperata conflittualità nel disattendere il suggerimento del giudice di delegare a terzi i poteri di amministrazione.



Corte di Cassazione

blighi di buona amministrazione. La moglie, da parte sua, chiedeva pure la rimozione dell'ex marito dal ruolo di co-amministratore (o co-trustee), lamentando che gli avesse rifiutato di collaborare alla gestione del Trust. Con sentenza del 20 ottobre 2002 il Tribunale di Milano revocava marito e moglie dall'incarico di co-amministratori (o co-trustee) del Trust nominando in loro vece due avvocati del foro di Milano: entrambi i coniugi, infatti,

La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 7 luglio 2004, confermava la sentenza di primo grado. La Cassazione, confermando le sentenze di primo e secondo grado, precisa che la revoca dell'incarico di Trustee di beni riferibili, in ultima istanza a minori, non segue tanto le regole del mandato ma quelle dettate dagli articoli 334, in tema di usufrutto legale, e 183 in tema di comunione legale. Tali norme prevedono la possibilità di

revoca per aver «male amministrato»: tale situazione, secondo la Cassazione, può concretarsi non solo per effetto di specifiche violazioni di legge ma anche quando l'assolvimento della funzione non sia, nel complesso, improntato alla diligenza richiesta dalla natura fiduciaria dell'incarico così da riuscire lesivo degli interessi che l'istituto mira a proteggere. La sentenza della Cassazione da un lato, pur giungendo alla conferma della revoca dei Trustee, avalla e riconosce l'utilizzabilità in Italia dell'istituto del Trust il cui concreto funzionamento, però, deve, secondo la Cassazione, fare i conti anche con le norme del nostro codice civile; dall'altro lato la sentenza vuol essere un invito a quanti intendono costituire un Trust a riflettere sull'opportunità di affidarsi a soggetti terzi e indipendenti per la sua gestione.

**Il testo della sentenza sul sito [www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it)**